

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3960 del 17/07/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013 e s.m.i. - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di Ditta Bulgarani Costruzioni Srl per l'insediamento in Comune di Polesine Zibello, Via Sartori 6/8
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4125 del 16/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.M. 27 settembre 2022, n.152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs. 152/2006";
- D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del comune di Polesine Zibello con nota prot. n. 119 del 04/01/2024 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/1374 del 05/01/2024), presentata dalla ditta Bulgarani Costruzioni Srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale sita in via Chopin 41/E e stabilimento in via Via Sartori 6/8 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha fornito "Valutazione di impatto acustico" firmata da un tecnico abilitato in acustica ambientale;**
 - **Comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**

CONSIDERATO ALTRESI':

- che in data 22/03/2024 PG 54659 e in data 12/04/2024 PG 68134 è pervenuta tramite SUAP la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PG 28667 del 13/02/2024 e del 27/03/2024 Prot. Pg.2024/58261;
- che l'istanza alla data del 12/04/2024 risulta correttamente presentata;

VISTO:

- la richiesta pareri avanzata da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota del 15/04/2024 PG 69550;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da parte di Arpae Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, espresso con nota Arpae PG 95130 del 23/05/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole con prescrizioni, espresso da AUSL, dipartimento sanità pubblica, ricevuto in data 24/05/2024, PG 95297 *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la richiesta di parere per ditta insalubri, avanzata da Arpae al Sindaco del Comune di Polesine Zibello con nota PG 96710 del 27/05/2024;

- il parere favorevole, espresso dal Comune di Polesine Zibello per la matrice scarichi idrici, emissione in atmosfera e rumore espresso in data 25/06/2024 acquisito da Arpae il 25/06/2024 PG 116601, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole del Sindaco di Polesine Zibello per le ditte insalubri, ricevuto in data 25/06/2024 al PG 116601, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere espresso da EmiliAmbiente in data 28/06/2024 acquisito al PG Arpae 119267 in pari data, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

RILEVATO INOLTRE CHE:

a seguito della documentazione presentata in sede di completezza si ritiene che la presente autorizzazione ricomprenda anche il seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

1. si richiede l'attivazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede "trattamento di rifiuti non pericolosi";
3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2023);
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. si prende atto della presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.
6. sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri (cumuli di materiale inerte, carico in tramoggia, impianto trattamento, movimentazione materiali) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi;

CONSIDERATO CHE, in merito al recupero di rifiuti:

- la ditta richiede autorizzazione per svolgere l'attività di Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e di poter ottenere prodotti finiti, che abbiano cessato la qualifica di rifiuto ("End of Waste") dalle operazioni di recupero (R5), ai sensi rispettivamente del D.M. 152/2022 s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

- si è verificato nel corso dell'istruttoria il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- l'iscrizione della Ditta "Bulgarani Costruzioni Srl lavori stradali edili idraulici", ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List), risulta, alla data del 24/06/2024, in fase di aggiornamento (istanza presentata in data 28/11/2023); l'iscrizione risulta valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA.

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Bulgarani Costruzioni Srl lavori stradali edili idraulici, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale sita in via Chopin 41/E e stabilimento in via Via Sartori 6/8 relativo all'esercizio dell'attività di "recupero rifiuti non pericolosi" comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **Comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95;**

- **Comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del Codice dell'ambiente** (che comporta l'iscrizione alla posizione n.259 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti in regime semplificato);

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Polesine Zibello in data 25/06/2024 PG 116601 e nel parere di EmiliAmbiente SpA ricevuto in data 28/06/2024 acquisito al PG Arpae 119267 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE: - "Motore a gasolio a servizio del frantoio" con potenzialità pari a 21 kW;

Polveri	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

Impianto di frantumazione mobile CAESAR 1 alimentato con motore a gasolio da 21 kW

Le emissioni che si generano dalle fasi di frantumazione dovranno essere abbattute tramite i dispositivi di nebulizzazione presenti.

Il frantoio è dotato in più parti di sistemi di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri e di un carter (anch'esso con nebulizzazione) sul nastro trasportatore. ed è composto da:

- deferrizzatore a magneti permanenti che scorpora dal frantumato le componenti metalliche (ferro da calcestruzzo ecc.);
- nastro di messa a cumulo del misto frantumato;
- nastro di messa a cumulo materiale sotto-griglia;
- dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua per consentire l'abbattimento della polvere durante la frantumazione;
- motore endotermico e centrale idraulica per il comando e la movimentazione di tutte le componenti del gruppo.

Il funzionamento sarà pari a 5 h/giorno per un totale di 240 giorni/anno.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- durante le operazioni di carico e scarico in tramoggia, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere;
- nella movimentazione dei materiali polverulenti tramite nastri trasportatori dovrà essere limitata il più possibile l'altezza di caduta e dovrà essere assicurata, dai tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato; i tratti all'aperto devono essere coperti per limitare la diffusione di polveri; tutti i punti di trasferimento devono essere incapsulati;
- dovranno essere presenti irrigatori fissi in grado di abbattere la polverosità relativa alla fase di stoccaggio (tra cui lo scarico) in cumuli dei materiali (rifiuti) in attesa di trattamento e irrigatori per bagnare i rifiuti durante la movimentazione con pala meccanica/escavatore;
- i depositi di materiale con scarsa movimentazione dovranno essere adeguatamente protetti dall'esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde;
- dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- l'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione anche automatici e/o temporizzati;
- dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni; dovrà essere prevista l'installazione di un anemometro per misurarne l'intensità durante tutte le fasi di attività dell'impianto, interrompendo le operazioni in caso di velocità del vento superiore a 5 m/s;
- le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare dovranno essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli tramite irrigatori fissi;
- dovrà essere prevista la periodica pulizia delle superfici pavimentate con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri e tutti i trasporti di materiali potenzialmente polverulenti dovranno essere effettuati con mezzi chiusi o telonati;
- dovranno essere previsti monitoraggi visivi, da condursi con una cadenza almeno settimanale, per la verifica dell'efficacia degli interventi di bagnatura delle piste e dei cumuli di materiale, che dovrà essere rapportata alle caratteristiche climatiche ed al volume dei trasporti;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Comunicazione relativa all'impatto acustico al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Polesine Zibello espresso in data 25/06/2024 acquisito da Arpae il 25/06/2024 PG 116601 e nel parere espresso con prescrizioni da Arpae Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota Arpae PG 95130 del 23/05/2024 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 216 in procedura semplificata,

per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente:

1. DI ISCRIVERE alla **posizione n° 259 del registro provinciale** delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Ditta:

Ragione sociale: Bulgarani Costruzioni S.R.L. Lavori Stradali Edili Idraulici

Codice Fiscale e partita Iva: 02394930347

Sede Legale e Amministrativa: Via Chopin, n. 41/E Comune di Busseto

Sede Impianto: Via Felice Sartori, n. 6/8 Comune di Polesine Zibello.

Descrizione dell'attività:

La Ditta gestisce un impianto di recupero dei rifiuti inerti riconducibili in massima parte ad attività di costruzione e demolizione di immobili e linee ferroviarie, terre e rocce da scavo e rifiuti derivati dalla produzione di materiali a base di cemento.

L'area dell'unità locale in esame, interamente all'aperto, avrà un'estensione di circa 3.000 m² interamente pavimentata e delimitata da recinzione. L'impianto sarà strutturalmente diviso in 5 sub-aree.

1. - Area di messa in riserva (R13);
2. - Area dedicata al riciclaggio/recupero (R5);
3. - Area utilizzata per la movimentazione interna di mezzi e materiali;
4. - Area dedicata al deposito dei materiali in attesa di omologa (EoW/1);
5. - Area adibita al deposito materiali recuperati omologati (EoW/2).

In dettaglio l'attività prevede una fase preliminare di messa in riserva **R13** seguita dal recupero **R5** con valutazione analitica di cessazione di qualifica di rifiuti ai sensi del D.M. n. 152 del 27 settembre 2022 e, per la tipologia del rifiuto non compresa nel suddetto D.M., ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i..

Dette attività di recupero saranno effettuate mediante l'utilizzo di un frantoio modello "CAESAR 1", di proprietà della ditta, già autorizzato per lo svolgimento di campagne mobili, alimentato a gasolio.

Si omette l'elencazione dei nastri trasportatori e dei mezzi di cantiere di movimento terra, depositata e conservata agli atti.

È autorizzata anche la sola Messa in Riserva (**R13**) delle seguenti tipologie di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi: Legno - codice EER 170201, Plastica - codice EER 170203, Ferro e acciaio - codice EER 170405.

2. La Ditta dovrà rispettare inoltre le seguenti prescrizioni:

2.1. sono ammessi le seguenti tipologie di rifiuti in ingresso, ed operazioni di recupero:

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 152/2022 smi	CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Operazioni di Recupero
p.to 1	17 01 01	Cemento	R13 - R5
p.to 1	17 01 02	Mattoni	R13 - R5
p.to 1	17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R13 - R5
p.to 1	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	R13 - R5

p.to 1	17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R5
p.to 1	17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13 - R5
p.to 1	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R5
p.to 2	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R5
DM 02/05/1998 smi - p.to 7.1	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13 - R5
DM 02/05/1998 smi - p.to 7.1	20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati ⁽¹⁾	R13 - R5
DM 02/05/1998 smi - p.to 9.1	17 02 01	Legno	R13
DM 02/05/1998 smi - p.to 6.1	17 02 03	Plastica	R13
DM 02/05/1998 smi - p.to 3.1	17 04 05	Ferro e acciaio	R13

(1)

costituiti esclusivamente da rifiuti da costruzione e demolizione.

2.2. Dovranno essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- **potenzialità massima annua** di rifiuti recuperabili (R13 - R5): **15.000 t/anno**;
- **potenzialità massima giornaliera** di rifiuti trattabili in R5: 240 t/giorno (su 240 giorni lavorativi/anno);
- potenzialità massima annua di rifiuti gestibili in sola messa in riserva R13: 30 t/anno (3 t/anno per il legno e la plastica e 24 t/anno per ferro e acciaio);
- **capacità massima istantanea** di rifiuti messi in riserva R13 in attesa di R5 presso l'impianto: 70 t;
- **capacità massima istantanea** di rifiuti in sola messa in riserva R13 presso l'impianto: 30 t (3 t per il legno e la plastica e 24 t per ferro e acciaio);
- altezza massima cumuli rifiuti di natura inerte: 5 m;

2.3. ai fini della certificazione di cessazione qualifica di rifiuto, i materiali in uscita dalla vagliatura gestiti ai sensi del DM 152/2022 e s.m.i.:

- 2.3.1. al raggiungimento del lotto massimo di 3.000 m³, saranno sottoposti ai dovuti controlli analitici previsti dalla Tabella 2, Allegato 1 ed al test di cessione di cui alla Tabella 3, Allegato 1 del medesimo D.M.152/2022 e s.m.i. per essere poi destinati agli usi specifici indicati dall'Allegato 2 del DM stesso, nel rispetto delle norme tecniche per la Certificazione Ce (Tabella 4, Allegato 1) e delle specifiche norme di prodotto di cui alla Tabella 5, Allegato 2 del medesimo DM;
- 2.3.2. ogni lotto di aggregato recuperato prodotto ai sensi del citato DM 152/2022 e s.m.i. dovrà essere accompagnato da apposita Dichiarazione di Conformità, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 del DM stesso, in cui si dovrà riportare uno o più degli scopi specifici cui è destinato il singolo lotto, fra quelli di cui all'Allegato 2 del DM 152/2022;
- 2.3.3. dovranno essere rispettati: le procedure di omologa e accettazione dei rifiuti, i metodi di recupero, di campionamento e analisi, di verifica delle conformità sui prodotti ottenuti (EoW), le specifiche sui quantitativi massimi dei lotti, contenuti rispettivamente nella relazione tecnica acquisita agli atti di Arpae SAC Parma PG/2024/54659 del 22/03/2024, cap. 1.1.1 "Verifiche sui rifiuti in ingresso", cap. 2.1.1 "Procedura cessazione qualifica di rifiuto [DM n. 152 del 27/09/22]";
- 2.3.4. la ditta dovrà mantenere in validità la proprio sistema di gestione della qualità secondo la certificazione UNI EN ISO 9001, ai sensi del DM 152/2022 e s.m.i.;
- 2.3.5. il Gestore dovrà attuare nei tempi previsti le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali conseguenti ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 152/2022 da parte del Ministero competente;
- 2.4. per la cessazione della qualifica di rifiuto sui rifiuti gestiti in base alla tipologia 7.1 Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e smi, verrà effettuata la verifica del test di cessione conformemente al sopra citato D.M. 05.02.1998 e smi, sul rifiuto tal quale;
 - 2.4.1. per il recupero previsto al punto 7.1.3 lett. a) *Messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezione*, dovrà essere effettuato il test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 DM 05.02.1998 e osservata la conformità alle caratteristiche di cui agli allegati C Circolare MATT 15/07/2005, n. UL/2005/5205 o secondo le specifiche norme UNI di settore nelle forme usualmente commercializzate (UNI EN 13242:2013);
 - 2.4.2. per il recupero previsto al punto 7.1.3 lett. c) Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali, previo trattamento di cui al punto a), dovrà essere effettuato il test di cessione (allegato 3 DM 5.2.98) sul rifiuto tal quale e osservata la conformità alle caratteristiche di cui agli allegati C Circolare MATT 15/07/2005, n. UL/2005/5205 o secondo le specifiche norme UNI di settore nelle forme usualmente

commercializzate (UNI EN 13242:2013);

- 2.5. ciascuna Dichiarazione di Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici cui è destinato il singolo lotto, fra quelli previsti dal DM 05.02.1998 e s.m.i. Allegato 1, suballegato 1, tipologia 7.1 punto 7.1.3 lett. a) e c);
- 2.6. dovranno essere rispettati: le procedure di omologa e accettazione dei rifiuti, i metodi di recupero, di campionamento e analisi, di verifica delle conformità sui prodotti ottenuti (EoW), le specifiche sui quantitativi massimi dei lotti, contenuti rispettivamente nella relazione tecnica acquisita agli atti di Arpae SAC Parma PG/2024/54659 del 22/03/2024, cap. 2.1.2 “Procedura cessazione qualifica di rifiuto [DM 05/02/98]”;
- 2.7. i rifiuti ivi prodotti derivanti dalle fasi di recupero dovranno essere gestiti e posti in deposito temporaneo in conformità ai disposti dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e smi; il loro punto di accumulo dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti ritirati e soggetti esclusivamente alla fase di messa in riserva (legno - EER 170201, plastica - EER 170203, ferro e acciaio - EER 170405);
- 2.8. considerato che il gestore non ha richiesto l’attivazione della fase di gestione rifiuti (R12), la fase di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso in attesa dell’operazione di recupero (R5) dovrà avvenire in settori distinti per ogni singolo codice EER, anche se detti rifiuti poi andranno a costituire un unico lotto di aggregato recuperato;
- 2.9. l’impianto dovrà essere dotato di una pesa per la determinazione ponderale dei rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di messa in riserva;
- 2.10. si ricorda che tutta l’area aziendale interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti dovrà essere pavimentata e dotata con un sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento;
- 2.11. l’impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente e per il personale addetto;
- 2.12. i rifiuti per i quali l’impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- 2.13. i rifiuti da trattare e quelli prodotti dall’impianto dovranno essere gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 es.m.i., nel rispetto dei siti di stoccaggio individuati nella planimetria “T.01 - “Planimetria generale processo produttivo” rev. ottobre 2023, presentata dalla ditta ed acquisita con protocollo Arpae PG/2024/54659 del 22/03/2024;
- 2.14. i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi;
- 2.15. il registro cronologico di carico/scarico ed i formulari di trasporto devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell’impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui, rispettivamente agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.16. i cumuli di materiale da trattare e trattato, così come le superfici, compatibilmente con le esigenze di trattamento, dovranno essere mantenuti costantemente bagnati, soprattutto in condizioni

- meteorologiche secche; l'acqua utilizzata per la nebulizzazione dovrà essere clorata, in modo particolare d'estate, al fine di prevenire il rischio legionella;
- 2.17. durante la fase di scarico in tramoggia o da nastri trasportatori dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta, al fine di limitare la formazione di polveri e rumore;
 - 2.18. la Ditta dovrà installare un anemometro al fine di poter determinare la velocità del vento al momento delle lavorazioni e di sospendere le stesse quando la velocità superi i 5 m/sec; detto andamento del vento andrà monitorato strumentalmente per permettere eventuali ulteriori valutazioni di merito;
 - 2.19. dovranno essere adottate tutte le misure gestionali necessarie ad evitare l'emissione di eventuali odori e/o polveri all'esterno dello stabilimento;
 - 2.20. all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità permessa per evitare fenomeni di ri-sospensione delle polveri; se presenti mezzi di proprietà utilizzati per i trasporti dal o per il sito, questi dovranno essere dotati di cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione verso le aree limitrofe di polveri e frazioni fini;
 - 2.21. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
 - 2.22. la Ditta "Bulgarani Costruzioni Srl lavori stradali edili idraulici" è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
 - 2.23. dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
 - 2.24. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP di Polesine Zibello si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP di Polesine Zibello. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP di Polesine Zibello, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae - SAC di Parma, Comune di Polesine Zibello, EmiliAmbiente Spa e AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP di Polesine Zibello all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rif. Sinadoc: 2024 - 4126

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.)

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae - Parma
(posta interna)

Oggetto: Pratica SUAP n. 119 del 04/1/2024 - DPR 59/2013, Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - ditta Bulgarani Costruzioni S.r.l. con sede legale a Busseto in Via Chopin n. 41/E ed impianto posto a Polesine Zibello in Via Sartori n. 6/8. Relazione tecnica.


- Vista la domanda di rilascio dell'AUA per l'impianto di gestione e recupero di rifiuti non pericolosi inoltrata dal legale rappresentante, Riccardo Bulgarani, nato a Busseto il 05/01/1961 ed ivi residente in via Chopin 41/E, acquisita da Arpae con prot. n. PG/2024/1374 del 05/01/2024 e la successiva documentazione integrativa;
- Vista la documentazione integrativa prodotta dal proponente ed acquisita da Arpae con prot. PG/2024/ 3617 del 11/04/2024;
- si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale in oggetto con le prescrizioni di seguito riportate.

L'istanza di cui trattasi è relativa alla gestione di un impianto di recupero dei rifiuti inerti riconducibili in massima parte ad attività di costruzione e demolizione di immobili e linee ferroviarie, terre e rocce da scavo e rifiuti derivati dalla produzione di materiali a base di cemento.

L'area dell'unità locale in esame, interamente all'aperto, avrà un'estensione di circa 3.000 m² interamente pavimentata e delimitata da recinzione.

L'impianto sarà strutturalmente diviso in 5 sub-aree indicate nella figura di cui sotto estratta dal materiale integrativo prodotto dal proponente.

1. - Area di messa in riserva (R13);
2. - Area dedicata al riciclaggio/recupero (R5);
3. - Area utilizzata per la movimentazione interna di mezzi e materiali;
4. - Area dedicata al deposito dei materiali in attesa di omologa (EoW/1);
5. - Area adibita al deposito materiali recuperati omologati (EoW/2).



Destinazione area Messa in Riserva (R13): 708,82 m²;
Area di trattamento/recupero (R5): 536,45 m²;
Deposito Eow/1: 384,25 m²;
Deposito Eow/2: 261,70 m²;
Transito e movimentazione mezzi: 982,81 m²;
Aiuola di progetto: 100,00 m²;
Recinzione di progetto: 25,97 m².

I rifiuti in ingresso, in seguito a verifica visiva e documentale, saranno inizialmente accumulati nell'area adibita alla messa in riserva. La zona adibita alle operazioni di recupero, nella quale verrà posizionato il frantoio CAESAR 1, sarà separata dalle due aree di deposito dei lotti oggetto di recuperato in attesa di omologa, prima di assumere la qualifica di materiali fine vita rifiuto.

Sul margine dell'area di transito e movimentazione saranno collocati i cassoni per il deposito temporaneo dei rifiuti ivi prodotti dalle fasi di recupero in attesa del loro prelievo da parte di ditte autorizzate e il box ufficio.

Si sottolinea che la strutturazione dell'area di Messa in Riserva deve prevedere la compartimentazione delle varie baie di accumulo dei rifiuti tramite setti mobili, tipo new-jersey, che possono garantire la dovuta flessibilità in relazione alle differenti tipologie ed ai differenti quantitativi di rifiuti in ingresso. In questo modo potranno essere accumulati volumi variabili delle differenti tipologie di rifiuto, garantendone sempre la separazione e la corretta gestione.

In dettaglio l'attività prevede una fase preliminare di messa in riserva R13 seguita dal recupero R5 con valutazione analitica di cessazione di qualifica di rifiuti ai sensi del D.M. n. 152 del 27 settembre 2022 e per la tipologia del rifiuto non compresa nel suddetto D.M ai sensi del D.M. 05/02/1998.

Dette attività di recupero saranno effettuate mediante l'utilizzo di un frantoio modello il frantoio CAESAR 1, di proprietà della ditta, già autorizzato per lo svolgimento di campagne mobili, alimentato a gasolio.

Si prevede una potenzialità massima giornaliera di 240 t/giorno e una produzione totale annua stimata di 15.000 tonnellate.

Si omette l'elencazione dei nastri trasportatori e dei mezzi di cantiere di movimento terra.

Si aggiunge che il gestore ha previsto lo svolgimento di una fase di gestione di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi costituita dalla sola Messa in Riserva (R13) delle seguenti tipologie: Legno - codice EER 170201, Plastica - codice EER 170203, Ferro e acciaio - codice EER 170405.

Prescrizioni

1. I materiali in uscita dalla vagliatura gestiti ai sensi del DM 152/2022, al

raggiungimento del lotto massimo di 3.000 m³, saranno sottoposti ai dovuti controlli analitici previsti dalla Tabella 2 ed al test di cessione di cui alla Tabella 3 del medesimo D.M.152/2022 per essere poi destinati agli usi indicati dal DM stesso.

2. Per il rifiuto gestito in base al D.M. 05.02.1998, verrà effettuata la verifica del test di cessione conformemente al sopra citato D.M. 05.02.1998, sul rifiuto tal quale.
3. I rifiuti ivi prodotti derivanti dalle fasi di recupero dovranno essere gestiti e posti in deposito temporaneo in conformità ai disposti del D.Lgs. 152/06 smi; il loro punto di accumulo dovrà essere distinto rispetto a da quello dei rifiuti ritirati e soggetti esclusivamente alla fase di messa in riserva (legno - EER 170201, plastica - EER 170203, ferro e acciaio - EER 170405).
4. Considerato che il gestore non ha richiesto l'attivazione della fase di gestione rifiuti (R12), la fase di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso in attesa dell'operazione di recupero (R5) dovrà avvenire in settori distinti per ogni singolo codice EER, anche se detti rifiuti poi andranno a costituire un unico lotto di aggregato recuperato.
5. Nella tabella seguente si indicano i codici EER compresi nel D.M. 152/2022, quelli sottoposti alla sola Messa in riserva e il codice non compreso nel D.M. 152/2022 e pertanto gestito ai sensi del D.M. 05.02.1998.
6. Possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 152/2022 smi	CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Operazioni di Recupero
p.to 1	17 01 01	Cemento	R13 - R5
p.to 1	17 01 02	Mattoni	R13 - R5
p.to 1	17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R13 - R5
p.to 1	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	R13 - R5
p.to 1	17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R5
p.to 1	17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13 - R5
p.to 1	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R5

p.to 2	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R5
DM 02/05/1998 smi - p.to 7.1	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13 - R5
DM 02/05/1998 smi - p.to 7.1	20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati ⁽¹⁾	R13 - R5
DM 02/05/1998 smi - p.to 9.1	17 02 01	Legno	R13
DM 02/05/1998 smi - p.to 6.1	17 02 03	Plastica	R13
DM 02/05/1998 smi - p.to 3.1	17 04 05	Ferro e acciaio	R13

(1) costituiti esclusivamente da rifiuti da costruzione e demolizione.

Devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- potenzialità massima annua di rifiuti recuperabili (R13 - R5): **15.000 t/anno**;
- potenzialità massima annua di rifiuti gestibili in solo R13: **30 t/anno** (3 t/anno per il legno e la plastica e **24 t/anno** per ferro e acciaio);
- potenzialità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R5: **240 t/giorno** (su 240 giorni lavorativi/anno);
- capacità massima istantanea di rifiuti messi in riserva in attesa di R5 presso l'impianto: **70 t**;
- capacità massima istantanea di rifiuti in sola messa in riserva presso l'impianto: **30 t/anno** (3 t/anno per il legno e la plastica e **24 t/anno** per ferro e acciaio);
- altezza massima cumuli rifiuti di natura inerte: **5 m**.

SCARICHI IDRICI

Le acque reflue industriali e di dilavamento saranno convogliate in pubblica fognatura. Si rimanda pertanto al parere dell'Ente gestore della stessa pubblica fognatura.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Considerato che:

1. si richiede l'attivazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede **“trattamento di rifiuti non pericolosi”**;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2023);
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. si prende atto della presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE: - **“Motore a gasolio a servizio del frantoio”** con potenzialità pari a 21 kW;

Polveri.	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

6. sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri (cumuli di materiale inerte, carico in tramoggia, impianto trattamento, movimentazione materiali) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi;

Si ritiene che:

la Ditta **Bulgarani Costruzioni S.r.l.** con sede legale a Busseto in Via Chopin n. 41/E ed impianto posto a Polesine Zibello in Via Sartori n. 6/8, il cui Gestore è Bulgarani Riccardo, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

Impianto di frantumazione mobile CAESAR 1 alimentato con motore a gasolio da 21 kW

Le emissioni che si generano dalle fasi di frantumazione dovranno essere abbattute tramite i dispositivi di nebulizzazione presenti.

Il frantoio è dotato in più parti di sistemi di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri e di un carter (anch'esso con nebulizzazione) sul nastro trasportatore. ed è

composto da:

- deferrizzatore a magneti permanenti che scorpora dal frantumato le componenti metalliche (ferro da calcestruzzo ecc.);
- nastro di messa a cumulo del misto frantumato;
- nastro di messa a cumulo materiale sotto-griglia;
- dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua per consentire l'abbattimento della polvere durante la frantumazione;
- motore endotermico e centrale idraulica per il comando e la movimentazione di tutte le componenti del gruppo.

Il funzionamento sarà pari a 5 h/giorno per un totale di 240 giorni/anno.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- durante le operazioni di carico e scarico in tramoggia, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere;
- nella movimentazione dei materiali polverulenti tramite nastri trasportatori dovrà essere limitata il più possibile l'altezza di caduta e dovrà essere assicurata, dai tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato; i tratti all'aperto devono essere coperti per limitare la diffusione di polveri; tutti i punti di trasferimento devono essere incapsulati;
- dovranno essere presenti irrigatori fissi in grado di abbattere la polverosità relativa alla fase di stoccaggio (tra cui lo scarico) in cumuli dei materiali (rifiuti) in attesa di trattamento e irrigatori per bagnare i rifiuti durante la movimentazione con pala meccanica/escavatore;
- i depositi di materiale con scarsa movimentazione dovranno essere adeguatamente protetti dall'esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde;
- dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- l'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione anche automatici e/o temporizzati;
- dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni; dovrà essere prevista l'installazione di un anemometro per misurarne l'intensità durante tutte le fasi di attività dell'impianto, interrompendo le operazioni in caso di velocità del vento superiore a 5 m/s;
- le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare dovranno essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli tramite irrigatori fissi;
- dovrà essere prevista la periodica pulizia delle superfici pavimentate con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;

- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri e tutti i trasporti di materiali potenzialmente polverulenti dovranno essere effettuati con mezzi chiusi o telonati;
- dovranno essere previsti monitoraggi visivi, da condursi con una cadenza almeno settimanale, per la verifica dell'efficacia degli interventi di bagnatura delle piste e dei cumuli di materiale, che dovrà essere rapportata alle caratteristiche climatiche ed al volume dei trasporti;

RUMORE

La valutazione previsionale di impatto acustico redatta da personale con qualifica di Tecnico competente in acustica ed allegata all'istanza in esame evidenzia che le sorgenti sonore che saranno attivate rispettano i limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica vigente.


Al riguardo, si prescrive una verifica fonometrica *post operam* presso i ricettori maggiormente esposti nelle condizioni di massimo disturbo, da effettuarsi entro 30 giorni dal momento di attivazione degli impianti e successivamente da trasmettere al Sindaco del Comune di Polesine Zibello e ad Arpae.

Distinti saluti

Il Responsabile di Funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

SINADOC n°4126/ 2024



Comune Di Polesine Zibello
protocollo@postacert.comune.polesine-
zibello.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Nuova domanda di autorizzazione attività recupero rifiuti AUA ex art. 216 relativi ad un "Impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi" ditta Bulgarani Costruzioni Srl - Comune di Polesine Zibello.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Polesine Zibello prot 4054 del 23.04.2024 relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Bulgarani Costruzioni Srl per l'insediamento in Comune di Polesine Zibello, Via Sartori 6/8.

Valutata la documentazione presentata, per quanto riguarda lo scrivente Servizio nulla osta all'attività fatte salve le considerazioni / prescrizioni sotto riportate.

L'attività si configura come "Industria insalubre di prima classe" ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 100 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Tutte le operazioni di movimentazione/stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati dovranno essere condotte tenendo opportunamente bagnati i piazzali e rifiuti/materiali al fine di evitare la diffusione e /o dispersione di polveri nell'ambiente.

Si ricorda la necessità, al fine di mitigare l'opera e contenere le polveri prevedere fin da subito la messa a dimora di una cortina arborea.


La Ditta dovrà installare un anemometro al fine di poter determinare la velocità del vento al momento delle lavorazioni e di sospendere le stesse quando la velocità superi i 5m/sec;

Si ricorda inoltre la necessità di clorare l'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella.

I mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico.

All'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità permessa per evitare fenomeni di ri-sospensione.

I mezzi utilizzati per i trasporti da e per il sito dovranno essere dotati di cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione verso le aree limitrofe di polveri e frazioni fini.



Si ricorda inoltre che dovranno essere rispettate le norme di prevenzione con particolare riferimento al D.Lgs. 257/2006 (protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto) e s.m.i., alla L. R. 15/2001, alle DGR 45/02, DGR 673/04 della Reg. Emilia-Romagna (impatto acustico), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.(sicurezza negli ambienti di lavoro; polveri).

Dovranno inoltre essere messi a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari a tutelare la loro salute ed incolumità a fronte di rischi non altrimenti eliminabili in particolare per quanto riguarda il rischio di danni da rumore ed il rischio dovuto alle polveri.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

PROVINCIA DI PARMA

Via Matteotti, n. 10 – 43016 Polesine Zibello (PR) – P.IVA Codice Fiscale 02781180340

Polesine Zibello, 04/06/2024

Prot. n.

Spett.le ARPAE SAC
P.le della Pace n.1
43121 Parma

Pec: aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Riferimento AUA Bulgarani Costruzioni Srl
Oggetto: Nuova domanda di autorizzazione attività recupero rifiuti AUA ex art. 216 relativi ad un "Impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi"
Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione dell'ulteriore parere;
Preso atto:

- della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente;

Verificato che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa nell'"AMBITI URBANIZZATI - Ambiti industriali e artigianali consolidati" di cui all'art.30 delle NTA del PSC vigente del disciolto Comune di Polesine Parmense, e si trova al di fuori delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonchè della riserva idropotabile, nelle quali non sarebbe ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1a classe, così come classificate dal D.M. 2.3.1987 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 12.7.1912 e successive modifiche (art. 216 T.U. legge sanitaria);

Esprime, pertanto, parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Massimo Spigaroli





COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

Provincia di Parma

Via G. Matteotti, 10 - 43016 Polesine Zibello (PR) - C.F. 02781180340 - Tel. 0524 990011 - 0524 990030
E-mail: municipio@comune.polesine-zibello.pr.it - PEC: protocollo@postacert.comune.polesine-zibello.pr.it

Settore 5 – Urbanistica, SUAP, Edilizia Privata e Ambiente

Tel. 0524 990023 - Tel. 0524 990027 – e-mail: edilizia@comune.polesine-zibello.pr.it - e-mail: patrimonio@comune.polesine-zibello.pr.it

Polesine Zibello li, 25/06/2024

Prot. n.

Spett.le **ARPAE SAC di Parma**

PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

ARPAE APAO di Parma

PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

EMILIAMBIENTE S.P.A.

PEC: protocollo@pec.emiliambiente.it

AUSL Dip. di Fidenza

PEC: suapfidenza@pec.ausl.pr.it

e p.c. **BULGARANI COSTRUZIONI SRL**

PEC: bulgaranicostruzioni@ticertifica.it

e p.c. **ARCH. OLDRATI ANDREA DAVID**

PEC: andreadavid.olderati@archiworldpec.it

Oggetto: DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Bulgarani Costruzioni Srl per l'insediamento in Comune di Polesine Zibello, Via Sartori 6/8.
Parere di competenza.

Vista l'istanza d'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAP del Comune di Polesine Zibello in data 04/12/2023 al prot. n. 12165, dalla ditta Bulgarani Costruzioni Srl, C.F./P.IVA 02394930347, con sede in Busseto (PR) CAP 43011, in Via Chopin n.41/E, per l'impianto posto in Comune di Polesine Zibello (PR), in Via Felice Sartori n. 6/8;

Visto il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Zibello, approvato con delibera di C.C. n.16 del 20/04/2009;

Vista la variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.8 del 08/04/2014;

Vista la variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.26 del 26/07/2018;

Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvato con delibera di C.C. n.28 del 21/09/2009;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.19 del 05/07/2010;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con deliberazione di C.C. n. 29 del 30/05/2012;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.9 del 08/04/2014;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.41 del 13/10/2015;



Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.42 del 13/10/2015;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.12 del 14/03/2017;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.27 del 26/07/2018;

Vista l'ASSUNZIONE ai sensi dell'art.45 della LR 24/2017.

A seguito del Delibera di Giunta Comunale della Comune di Polesine Zibello n. 43 del 05/07/2023, avente come Oggetto "ASSUNZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) A NORMA DELL'ART. 45 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2017, N. 24. e della conseguente pubblicazione sul BUR n. 194 del 19/07/2023

Vista l'ADOZIONE ai sensi dell'art. 46 della LR 24/2017. A seguito del Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Polesine Zibello n. 20 del 23/04/2024, avente come Oggetto "APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI E ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG), AI SENSI PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 24/2017_I.E.

Visto il Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di C.C. n.16 del 20/04/2009;

Visto il parere di AUSL di Parma (PR) del 24/05/2024 prot.n. 5386/2024, con parere Favorevole, condizionato al rispetto delle prescrizioni riportate all'interno del documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere di Arpa APAO di Parma del 28/05/2024 prot.n. 5510/2024, con parere Favorevole, condizionato al rispetto delle prescrizioni riportate all'interno del documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;;

Visto il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 124, quarto comma, il quale prevede che "in deroga al 1° comma (dello stesso articolo), gli scarichi delle acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito";

Visto l'art. 3, 2° comma, della deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici in vigore del Comune di Polesine Zibello.

**ESPRIME
AI SOLI FINI URBANITICI - EDILIZI – AMBIENTALI
CONFERITI AI COMUNI**

Emissione in atmosfera

In riferimento alla richiesta dell'AUA, vista la relazione firma del tecnico abilitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, visti anche i parere degli altri enti costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Rifiuti

In riferimento alla richiesta dell'AUA, vista la relazione firma del tecnico abilitato per quanto concerne i soli rifiuti elencati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, visti anche i parere degli altri enti costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Matrice rumore

In riferimento alla richiesta dell'AUA, vista la valutazione di impatto acustico a firma del tecnico abilitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, visti anche i parere degli altri enti costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Scarichi idrici

In riferimento alla richiesta dell'AUA, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni. Previo parere dell'Ente gestore della stessa pubblica fognatura, in quanto le acque reflue industriali e di dilavamento saranno convogliate in pubblica fognatura.

A disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono distinti saluti.



**Il Responsabile del Settore 5
Urbanistica, S.U.A.P.,
Edilizia Privata e Ambiente**
Arch. Lorenzo Marini
(F.to Digitalmente)



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Polesine Zibello
Via Matteotti, 10
43016 Polesine Zibello (PR)

Invio a mezzo pec:

protocollo@postacert.comune.polesine-zibello.pr.it

p.c.
Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec:

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2024/4126. Richiesta istanza autorizzazione unica ambientale ditta Bulgarani Costruzioni srl Via Sartori, 6/8 - Comune di Polesine Parmense Zibello (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente

visti

- la documentazione prevenuta in data 23/04/2024 prot. n. 3193 e in data 07/05/2024 prot. 3490 per l'emissione del parere di competenza;

visti altresì

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 *“Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: *“Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”*;

premesso che

- la richiesta si riferisce allo scarico in pubblica fognatura delle sole acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale aziendale previo trattamento di disoleatura e dissabbiatura interrati;
- tali acque sono recapitate nella rete di acque bianche presente sulla pubblica via;
- la gestione delle acque bianche non è attualmente in gestione alla scrivente.

Pertanto, per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza nulla osta a quanto richiesto.

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.